



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

via dei Mille n.9
40033 Casalecchio di Reno

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici - Mobilità

ORDINANZA N. 4 DEL 20/01/2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
– PAIR 2020/2021 - BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO DAL 20 GENNAIO AL 30 APRILE
2021**

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 155/2010 che prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria nelle restanti aree;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115/2017 dell'11/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020;
- l'art. 14 - comma 1 - delle Norme Tecniche Attuative del Piano Aria Integrato approvato che stabilisce i criteri di applicazione delle limitazioni della circolazione dei veicoli nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 181 del 25/09/2020, attraverso la quale è stato disposto che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dall' 11 gennaio 2021 restando vigenti, fino a tale data, le previste disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria attuali, che continuano a pertanto a trovare applicazione;
- l'ordinanza comunale n. 36 del 30/09/2020 avente ad oggetto “provvedimento per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da pm 10 e altri inquinanti nel comune di Casalecchio di Reno – PAIR 2020 - blocco parziale del traffico anno 2020/2021;
- il Decreto Num. 2 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Emilia Romagna che dispone *che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate all'11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,*

attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

- l'ordinanza comunale n. 1/2021 conseguente al Decreto Num. 2 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Emilia Romagna;
- la DGR 33/2021 attraverso la quale la Giunta regionale ha disposto nuove misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento nell'aria;

Dato atto degli incontri Politici organizzati dalla Regione Emilia Romagna con i Comuni interessati dall'attuazione del Piano Aria Integrato regionale tenutisi in data 30/12/2020 e 7/01/2021 volti ad aggiornare gli enti locali in merito agli sviluppi dell'attuazione del Piano nel contesto epidemiologico in essere;

Visto il parere favorevole espresso in data 19/01/2021 della Giunta comunale relativamente all'informativa volta:

- al mantenendo delle deroghe previste per gli assi viari, le aree urbane, le categorie veicolari ed utenti già adottate nelle ordinanze delle stagioni invernali passate;
- al prolungamento delle misure strutturali ed emergenziali fino al 30 aprile 2021;
- all'attivazione del meccanismo preventivo delle misure emergenziali;
- all'adozione delle domeniche ecologiche in accordo con il Comune di Bologna;

Ritenuto altresì opportuno

- aggiornare l'ordinanza n. 1/2021 alle nuove disposizioni derivanti dalla DGR 33/2021;
- coordinare le domeniche ecologiche con le date proposte dal Comune di Bologna;

Dato atto che le limitazioni alla circolazione previste dal PAIR 2020 trovano attuazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 fino al 30 aprile 2021, nei Comuni dotati di idoneo trasporto pubblico locale;

Atteso che il PAIR 2020 prevede che le limitazioni debbano interessare l'intero centro abitato comunale;

Informato il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia in merito alle limitazioni oggetto della presente ordinanza;

Vista la tavola planimetrica allegata, costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che riporta i parcheggi con funzione di interscambio modale, gli itinerari che derogano alle limitazioni e la collocazione dei segnali stradali che avvisano delle limitazioni al traffico;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Visto il provvedimento Prot. 7632 del 12/03/2020 che conferisce l'incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio Immobiliare ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 all'Ing. Barbara Devani;

Ai sensi degli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267:

O R D I N A

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

Art. 1

A) Su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno (come individuata nella planimetria allegata), **dal 20.01.2021 fino al 30.04.2021** compresi, nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 18.30** e nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II o successive).

Tale provvedimento non si attua nella giornata festiva di lunedì **05/04/2021**;

B) Su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno nelle domeniche ecologiche del **24/01/2021, 31/01/2021, 07/02/2021, 14/02/2021, 21/02/2021, 28/02/2021, 07/03/2021, 14/03/2021, 21/03/2021, 28/03/2021, 11/04/2021, 18/04/2021, 25/04/2021** nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II o successive).

C) L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** attivate quando le verifiche effettuate da ARPAE, sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo.

Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di **lunedì, mercoledì e venerdì** e permangono fino al giorno di verifica seguente su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno nel periodo dal 20/01/2021 fino al 30/04/2021, compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24 CE cap.5 fase II o successive).

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa PAIR 2020.

O R D I N A I N O L T R E

Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Art. 2

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2-3 posti;
- funzionanti a metano/benzina o gpl/benzina omologati Euro 2 e successivi (conformi direttiva 91/542/CEE o 94/12 CEE o successive);
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

Sono ulteriormente esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti veicoli:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- veicoli di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza muniti di logo identificativo;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno invalidi (di cui alla figura V 4 art. 381 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo

ordine;

- veicoli comunali ed appartenenti alla società in house Adopera Srl;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc...), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione che ne attesti tale condizione;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione (prevista dall'art. 80 del Codice della Strada) purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione per il tempo strettamente necessario da/per l'attività abilitata alla revisione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

Art. 3

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1:

- i seguenti itinerari all'interno del centro abitato che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali):
 - **via Porrettana:**
 - § dall'accesso al centro abitato a sud fino alla rotatoria Biagi;
 - § dalla rotatoria Biagi al confine ad est con via Don Luigi Sturzo e via Caravaggio a Bologna;
 - **Asse Attrezzato Sud-Ovest** e relative **rampe** di ingresso ed uscita su via 63° Brigata Bolero e sulla Nuova Porrettana;

- **Via Bazzanese** dal confine ovest con il Comune di Zola Predosa fino alla rotatoria Biagi;
- **Via 63° Brigata Bolero** dal confine nord con Bologna (con la via Caduti di Casteldebole) alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo bassi, via della Stazione e via Berlinguer;
- **Via della Stazione;**
- **Via Piave;**
- **Via Bixio:** tratto compreso tra via Garibaldi e via Piave e tratto compreso tra via Piave e l'accesso al parcheggio del Cavalcavia;
- **Via Garibaldi** tra via Porrettana e via Bixio;
- **Via dei Mille** da via Garibaldi all'accesso del parcheggio del Municipio;
- **Via Ugo bassi** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via 63° Brigata Bolero, via della Stazione e via Berlinguer a via Garibaldi;
- **Via Berlinguer** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo bassi, via 63° Brigata Bolero alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro e via Cristoni;
- **Via Cristoni** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro all'ingresso al parcheggio della stazione Casalecchio Garibaldi lato ovest;
- **Via Aldo Moro** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Berlinguer e via Cristoni fino all'ingresso al parcheggio multipiano antistante il centro commerciale Meridiana;
- **Rampe d'accesso ed uscita** dalla Nuova Porrettana;
- **Via dei Martiri della Libertà** da via Porrettana a via Marconi;
- **Via Ronzani** da via Marconi all'ingresso del parcheggio della Stazione Centrale;
- **Via Marconi** da via Toti a via Porrettana (nord);
- **Via Toti** da via Marconi al Piazzale Rita Levi Montalcini;
- La **zona industriale – Via Del Lavoro** delimitata dalle autostrade A1 e A14 e dal confine comunale con i Comuni di Bologna e Zola Predosa, come esemplificato in planimetria allegata, interna al centro abitato non adeguatamente servita dal trasporto pubblico locale (TPL);
- gli ambiti comunali esterni al centro abitato;

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore.

Che la partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

Che l'uso improprio delle certificazioni e contrassegni richiamati all'art. 2 ne comporta il ritiro.

Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

DISPONE ALTRESÌ

Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

ORDINA ALTRESÌ

Qualora si verificassero le condizioni dell'Art. 1-C precedente

Che dell'attivazione delle misure emergenziali sia data notizia mediante pubblici avvisi, ed i canali istituzionali comunali.

Che in tutto il territorio del Comune di Casalecchio di Reno siano potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;

SOSPENDE

Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento entri in vigore dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale e comunque a segnaletica stradale installata ed aggiornata;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.

Che la società Adopera è incaricata di verificare la presenza della segnaletica prescritta nella presente ordinanza, comunicando al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio immobiliare Ing. Barbara Devani il giorno e l'ora dell'avvenuta verifica e di installarla o modificarla qualora fosse necessario.

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

DEMANDA

Al personale del comando di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nonché gli agenti della forza pubblica la vigilanza per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio immobiliare Ing. Barbara Devani come da provvedimento prot. n. 7632 del 12/03/2020;

Che per le trasgressioni alle disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

IL RESPONSABILE P.O
DEVANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - elaborato grafico PAIR 2020-2021
(impronta: 9EDBF5D1D386A5962E9451810D43D274B3C540446DEDAF351BDF1823EBBAFBA9)